

*In blu i commenti da eliminare*

*In rosso i campi da completare*

*In verde le alternative tra cui scegliere*

**S.p.A. AUTOVIE VENETE**

**Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni**

**A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,**

**A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di**

**Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia**

**Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA - 00098290323**

Fornitura di licenze Microsoft a volume e servizi connessi.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 7391968CF4

*<inserire nome operatore economico>*

Importo: *<inserire importo accordo>*.

**ACCORDO QUADRO DI FORNITURA**

**TRA**

1) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>*, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di *<inserire qualifica>* e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusto *<inserire atto di attribuzione dei poteri>*;

**E**

2) ing. Maurizio CASTAGNA, nato a Ortonovo (SP) il 02.03.1948, domiciliato

per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 14.12.2015.

#### PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* dell'appalto per le forniture di che trattasi, come risulta dal verbale del Seggio di Gara di data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot. Atti/\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (rif. Società prot. Atti/\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot. Atti/\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_), ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>*, per l'importo di €. \_\_\_\_\_.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza pari ad euro \_\_\_\_\_.- (in lettere);
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot. U/\_\_\_\_\_);
- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* ha

comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;

- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di *<inserire provincia prefettura>*, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno \_\_\_\_\_; *(punto eventuale nel caso l'operatore economico risulti iscritto alla white list)*

- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata inoltrata dalla Società in data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot. U/ \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_) tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; *(punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white list)*

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., è stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot. n. E/ \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_); *(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Società può procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente Accordo Quadro, fermo restando che la sua sottoscrizione

avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs.

n. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di

diritto il presente Accordo Quadro nel caso dovesse pervenire

successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva;

*(punto eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non*

*abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che sulla base del certificato emesso in data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot.

E/ \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_) da *<inserire ente competente>*, competente per

il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta

l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.,

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente Accordo Quadro;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente Accordo Quadro,

convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, mediante

condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti

applicativi per l'esecuzione le forniture di *<inserire descrizione >* occorrenti

alla Società riportate nell'offerta economica formulata dall'Operatore

Economico e nei documenti contrattuali allegati al presente Accordo Quadro.

Con il presente accordo la Società affida all'Operatore Economico, che

accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'evasione delle forniture che saranno commissionate con specifici contratti applicativi, e si impegna sin d'ora ad eseguire i citati contratti applicativi.

Rientra inoltre nell'oggetto dell'appalto ogni altra prestazione occorrente per l'evasione delle forniture oggetto dell'accordo.

#### ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'Operatore Economico, preso atto della natura dell'Accordo Quadro, si impegna a eseguire le forniture a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei documenti allegati all'Accordo stesso, nonché di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dello stesso.

Tutte le richieste di fornitura saranno affidate e specificate di volta in volta all'Operatore Economico con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal Responsabile Unico del Procedimento.

I contratti applicativi, con i quali viene data esecuzione al presente Accordo consistono in appositi e puntuali ordinativi di Fornitura emessi dal Direttore di esecuzione del contratto e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento; gli stessi, che sono da intendersi conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Operatore Economico dovranno essere sottoscritti dallo stesso per accettazione e restituiti.

In ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni per adempiere correttamente alle forniture in oggetto; in particolare ciascun contratto applicativo conterrà, di regola, le seguenti indicazioni:

1) l'oggetto dei beni da fornire;

2) il CIG derivato del relativo contratto applicativo

3) la descrizione dei beni;

4) l'importo della prestazione con indicazione dell'elenco prezzi con cui verranno contabilizzate le forniture;

5) il luogo di consegna;

6) i termini utili per l'esecuzione della fornitura e le penalità;

7) "eventuali" ulteriori prescrizioni ritenute utili all'evasione del contratto applicativo oggetto di emissione.

Il Direttore di esecuzione del contratto, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e al numero di forniture da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

L'Operatore economico non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Società non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'Operatore Economico riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Le singole forniture potranno essere di limitata entità, ed essere richieste senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Per tali motivi l'Operatore Economico non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

I beni saranno forniti con le modalità specificate negli allegati al presente Accordo Quadro, attenendosi alle disposizioni che il Direttore di Esecuzione

del contratto vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Operatore Economico.

L'Operatore economico, con la firma del presente Accordo Quadro, accetta e si impegna a fare proprie le indicazioni del Accordo stesso e dei relativi allegati, assumendone la responsabilità in merito alla corretta fornitura dei beni.

L'Operatore Economico dovrà avviare ed ultimare le forniture entro i termini stabiliti nei contratti applicativi emessi.

### ART. 3 - DURATA DEL ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro; decorso detto termine, il presente Accordo Quadro dovrà intendersi concluso indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso delle forniture richieste con contratti applicativi, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto, per l'esecuzione della fornitura, dal relativo contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Operatore Economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno invece essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità del presente Accordo Quadro.

Ciascun intervento oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

#### ART. 4 – SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO

Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che In qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare alla Società nell'Accordo Quadro che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio in capo all'Operatore Economico, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della Società. Successivamente al subentro nell'Accordo Quadro, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere, o di recedere dall'accordo stesso.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro all'Operatore Economico sarà corrisposto unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto dei contratti applicativi in essere al momento della risoluzione e l'ammontare netto delle forniture già eseguite dei relativi contratti applicativi al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della Società.

Analogamente, nel caso in cui non avvenga il subentro nell'Accordo Quadro da parte del nuovo Concessionario, la Società potrà recedere dell'Accordo Quadro stesso corrisposto unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto dei contratti applicativi in

essere al momento della recessione e l'ammontare netto delle forniture già eseguite dei relativi contratti applicativi al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico.

#### ART. 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è pari ad Euro *<inserire importo accordo>*.- (*<inserire importo contrattuale in lettere>*) al netto dell'I.V.A., *di cui euro <inserire importo sicurezza>*.- (*<inserire importo sicurezza in lettere>*) *per oneri per la sicurezza < se previsti >*.

Poiché l'importo è determinato con riferimento alle forniture storiche e sulla base di una programmazione di medio periodo, deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Operatore Economico motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Società non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Operatore economico per contro è vincolato all'esecuzione delle forniture in base al presente Accordo, le quali saranno richieste con specifici contratti applicativi dalla Società.

L'importo indicato costituisce il limite massimo di valore realizzabile nell'Accordo Quadro, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto.

#### ART. 6 – PAGAMENTI

In corso di validità del presente Accordo Quadro saranno effettuati i pagamenti delle forniture effettivamente commissionate con specifici

contratti applicativi. Le modalità di pagamento sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale descrittivo dall'art. 27 all'art. 30.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore economico presenti l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i bancario/i** sotto **riportato/i, dedicato/i** anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di data \_\_\_\_\_ (rif. Società prot. U/ \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_), in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., presso la:

BANCA *<inserire nome Banca>*

IBAN *<inserire IBAN>*

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG nonché l'IBAN.

La società non procederà al pagamento di fatture prive del numero di ordine e/o del CIG e/o dell'IBAN.

Parimenti la Società non procederà al pagamento di fatture che riportano un IBAN diverso da **quello/quelli** sopra **indicato/indicati** o da quello relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc..).

#### ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare ad informare su

eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro.

#### ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento delle forniture e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione \_\_\_\_\_-n. \_\_\_\_\_ per euro *<inserire importo>*.- (*<inserire importo in lettere>*), emessa in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro *<inserire importo>* (*<inserire importo in lettere>*) è stato ridotto del *cinquanta/trenta* per cento pari ad euro *<inserire importo>* (*<inserire importo in lettere>*) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. (*punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*)

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle

penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione dell'Accordo Quadro ad insindacabile giudizio della Società stessa.

#### ART. 9 – PENALI

Per quanto riguarda le penali per ritardi ed inadempimenti nell'esecuzione dei contratti applicativi si rimanda a quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Speciale descrittivo nonché all'art. 7 del Capitolato Speciale prestazionale.

#### ART. 10 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto contrattuale deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente Accordo Quadro.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

#### ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 e s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del Accordo Quadro.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

#### ART. 12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste nel presente Accordo Quadro.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

*(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

Il presente Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 *(nel caso di informazione antimafia)* / 88 comma 4-bis *(nel caso di comunicazione antimafia)* del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Società risolverà di diritto il presente Accordo Quadro nel caso dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico.

#### ART. 13 – RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Rimane ferma la facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere i contratti applicativi, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno, qualora le forniture non vengano avviate entro i termini stabiliti dall'Ordine o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordine, le forniture non siano compiute secondo le valutazioni del Direttore di Esecuzione del contratto,

In particolare la Società potrà chiedere la risoluzione dei singoli contratti applicativi emessi in dipendenza dell'Accordo Quadro dopo la notifica di una

formale diffida ad adempiere. La suddetta diffida prescriverà cosa debba fare l'Operatore Economico per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento; trascorso tale termine senza che lo stesso abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione dell'ordine e notificarla all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del rapporto, la Stazione Appaltante procederà all'affidamento dello stesso a terzi in danno dell'Operatore Economico, secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Operatore Economico nelle forme prescritte; allo stesso verrà trasmessa copia del nuovo ordine conferito. Allo stesso, inoltre, saranno addebitate le ulteriori spese sostenute dalla Società, rispetto a quelle previste dal rapporto risolto; esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e/o dai crediti dello stesso.

Nel caso di minor spesa nulla competerà all'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dalle responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### ART. 14 - RECESSO

Per il recesso trova applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già stato avviato l'Accordo Quadro.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fissato

pari al 10 per cento verrà applicato, sulla parte della forniture non eseguite, unicamente sugli eventuali contratti applicativi già emessi dalla Società e non ancora conclusi. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo

L'esercizio del diritto di recesso è esercitata dalla Società mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire le forniture a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione del contratto nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento della prestazione;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione.

L'Operatore Economico garantisce:

- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione delle forniture;
- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per

l'esatta esecuzione delle forniture;

- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per

l'esatta esecuzione delle forniture;

- espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta esecuzione delle forniture.

#### ART. 16 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito dell'Accordo Quadro dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

#### ART. 17 – SUBAPPALTO

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione prestazioni come da offerta>*.

Si applica l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del trenta per cento di ogni singolo contratto applicativo; inoltre la quota complessiva delle prestazioni subappaltate non potrà superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società, al momento in cui maturano le condizioni per un pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture

quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

#### ART. 18 - SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

#### ART. 19 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati, firmati digitalmente tra le parti:

1. Offerta prezzi unitari dell'Operatore Economico
2. Capitolato Speciale descrittivo
3. Capitolato Speciale prestazionale
4. ...

#### ART. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

##### E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società ha nominato il p.i. Efrem Zugnaz Nussio Responsabile Unico del Procedimento.

La Società ha nominato *<inserire nominativo>* Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dal presente Accordo Quadro e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che

si rendano necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

#### ART. 21 – VERIFICA E CONTROLLI DELLA SOCIETÀ

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni svolte. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati, dei contratti applicativi emessi, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza dell'Accordo Quadro, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Società potrà applicare le penali o risolvere l'Accordo Quadro rivalendosi sulla garanzia definitiva.

#### ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la prestazione è soggetta a verifica di conformità. All'esito positivo della verifica di conformità il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà apposito certificato per attestare che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione della prestazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'emissione del certificato di verifica di conformità si darà seguito al

pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi, difetti o difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### ART. 23 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

Le modifiche al contratto sono ammesse esclusivamente se rientrano nei casi previsti dagli articoli 35, 36, e 37 del Capitolato Speciale descrittivo.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile: si rimanda all'art. 31 del Capitolato Speciale descrittivo per ulteriori dettagli in merito.

#### ART. 24 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dell'Esecuzione del contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento delle forniture, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale fatto, accadimento, evento.

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore

dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

#### ART. 25 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

#### ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### ART. 27 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente Accordo Quadro.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo

P.E.C. all'indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

#### ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

#### ART. 29 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo> con la firma del presente Accordo Quadro dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <http://www.autovie.it> del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale” approvato in data 25.02.2016 e del “Codice Etico e di Condotta” approvato in data 21.04.2015 dalla Società, e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

#### ART. 30 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula dell'Accordo Quadro, alla sua esecuzione o alla sua modifica sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ART. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Accordo Quadro con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in formato digitale su supporto informatico, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE  
IL PRESIDENTE ED  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
(ing. Maurizio Castagna)  
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)*

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO:

ART 4 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 6 (PAGAMENTI), ART. 9 (PENALI), ART. 10 (CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO), ART. 11 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 12 (RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO), ART. 13 (RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI), ART. 14 (RECESSO), ART. 20 (RESPONSABILITA' CIVILE), ART. 26 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 28 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*